

**REGOLAMENTO (CE) N. 509/2002 DELLA COMMISSIONE**

**del 21 marzo 2002**

**recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di una restituzione per taluni prodotti disciplinati da detto regolamento che sono esportati sotto forma di merci elencate nel suo allegato II.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, ha previsto alcune modifiche della nomenclatura combinata relativa a taluni prodotti.
- (3) Occorre pertanto modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (4) L'applicazione delle succitate modifiche deve essere contemporanea a quella del regolamento (CE) n. 2031/2001.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999, la linea:

«1905 30 – Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini»

è sostituita dalle linee:

«– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:

1905 31 – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti

1905 32 – – Cialde e cialdini»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.